



Camera di Commercio
Napoli

DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE

Oggetto: accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione di società di capitali ai sensi dell'art. 40. della legge 120 dell'11 settembre 2020 (accertamento del 28/02/2023)

IL CONSERVATORE

Vista la legge n. 580 del 29.12.1993;

Visto il DPR n. 581 del 7.12.1995 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 ed in particolare gli art. 2 e 3 che disciplinano rispettivamente la cancellazione delle imprese individuali e delle società di persone;

Visto il Decreto Legge 16 luglio 2020, convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120, ed in particolare l'art. 40, nella parte che prevede la semplificazione della procedura di cancellazione delle imprese individuali e delle società di persone, attraverso l'adozione del provvedimento conclusivo della cancellazione da parte del Conservatore del Registro Imprese;

Dato atto che l'avviso di avvio del procedimento di cancellazione relativo all'Affissione n. 6/2022 del è stato pubblicato sul sito istituzionale alla pagina Home/Registro Imprese e Albi/Deposito Pratiche/Cancellazioni d'ufficio/cancellazione ai sensi del D.P.R. 247/2004/ Provvedimenti del Conservatore a far data dal 18/10/2022;

Considerato quanto segue:

- per tutte le imprese iscritte nel registro, siano esse esercitate in forma collettiva che individuale, è intervenuto l'obbligo di dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata valido ed attivo (artt. 16, commi 6 e 6bis del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito con L. n. 221/2012);
- il Decreto Legge c.d. "Semplificazione" (D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con Legge 11 settembre 2020, n.120) ha previsto con l'art. 37 un ulteriore rafforzamento dell'obbligo da parte di tutte le tipologie di imprese di dotarsi di un "domicilio digitale" (di fatto indirizzo di posta elettronica certificata), con un termine fissato al 1 ottobre 2020;
- un numero considerevole di posizioni che presentano le condizioni di cui all'art. 40 commi 2 e seguenti della legge 120/2020 non hanno adempiuto al predetto obbligo di iscriverne un indirizzo di posta elettronica certificata al Registro Imprese ovvero, in caso di adempimento, l'indirizzo PEC originariamente iscritto ha perso, nel tempo, i requisiti di legge;
- per l'avvio del procedimento di messa in scioglimento senza liquidazione di cui ai commi 2 e seguenti dell'art. 40 della legge 120/2020, può soccorrere l'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il quale stabilisce che "*Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima*" e che, pertanto, nel rispetto del principio di buon andamento e trasparenza dell'attività amministrativa, la Pubblica Amministrazione procedente può adeguatamente individuare forme di pubblicità alternative rispetto alla raccomandata A/R, tali da garantire comunque un' ampia conoscibilità dell'iter procedimentale avviato;
- l'art.32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 dispone che "*(...) gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati*";
- si ritiene che le disposizioni richiamate possano trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo avente il medesimo oggetto destinato ad una pluralità di imprese versanti nella stessa situazione di irregolarità, in quanto "*... il numero dei destinatari...*" rende la notificazione personale particolarmente gravosa;



- il provvedimento finale, in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto, può essere analogamente emanato in via "cumulativa", con provvedimento "plurimo" destinato alle società/imprese indicate;
- si ritiene, inoltre, che non è ragionevole procedere alle comunicazioni di avvio del procedimento secondo le modalità ordinarie (raccomandata A/r) in considerazione dei tempi e dei costi da sostenere (costi dovuti, peraltro, ad un inadempimento delle imprese stesse, che hanno omesso di iscrivere il proprio, valido, domicilio digitale nel Registro delle Imprese);
- si valuta, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, che la sola iscrizione sulla rispettiva posizione del registro imprese consenta di portare nella sfera di conoscenza dell'interessato la notizia della procedura di messa in scioglimento senza liquidazione e costituisca, pertanto, valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio del procedimento di messa in scioglimento senza liquidazione della società ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 241/90;
- si ritiene, inoltre, che tale modalità consente una considerevole riduzione dei tempi del procedimento, non dovendosi attendere i termini di recapito e restituzione della ricevuta A/R, assicurando così un più celere aggiornamento delle posizioni nel Registro Imprese, a beneficio dell'intero sistema della pubblicità d'impresa, oltre ad un rilevante contenimento dei costi dell'attività amministrativa;
- si rileva che la notificazione tradizionale, a mezzo raccomandata A/R, non trova, peraltro giustificazione alla luce dei notevoli costi da sostenere e che tali costi, essendo relativi ai cosiddetti "consumi intermedi", sono soggetti ai vincoli imposti dalle vigenti disposizioni teglia-spese (art. 1 comma 590 e seg. L. 27/12/2019, n. 160) e che l'impossibilità di provvedere alle notificazioni via PEC alle imprese deriva da cause imputabili all'inadempimento delle stesse imprese obbligate alla comunicazione dell'iscrizione/aggiornamento/variazione/correzione dell'indirizzo PEC;
- la finalità del Registro Imprese è quella di garantire la correttezza dei dati iscritti quanto più rispondenti alla realtà economica del territorio;

Ritenuto, per quanto sopra riportato, di procedere, per ragioni di economicità ed efficienza e limitatamente per le imprese prive di recapito PEC, con le comunicazioni previste dalla legge anziché nella forma della raccomandata A/R, nella forma dell'iscrizione sulla rispettiva posizione del registro imprese, attesa la possibilità, una volta intervenuta l'iscrizione della cancellazione dell'impresa, di azionare da parte dei soggetti interessati la procedura di cui all'art. 2191 del Codice Civile.

Considerato che le imprese di cui all'allegato al presente provvedimento sono società di capitali, per le quali sussiste il presupposto giuridico per la cancellazioni, di cui all'art. 40, comma 2 e seguenti della legge 11 settembre 2020, n. 120, per "omessa presentazione dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quello del libro soci e per omesso deposito del bilancio di esercizio per cinque anni consecutivi"

DISPONE

l'iscrizione sulla rispettiva posizione del registro imprese della presente determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
P.O. al Servizio

Ing. Giuseppe Ardimento

IL CONSERVATORE

Dott. Nicola Pisapia



Camera di Commercio
Napoli

Tabella imprese per le quali iscrivere la determinazione di accertamento della causa di
scioglimento senza liquidazione

Imprese da cancellare ai sensi dell'art.40, comma 2 della legge 120/2020 (1 marzo 2023)

Numero REA	Codice Fiscale	Denominazione	Anomalia
635759	7573520637	AGRIMPRESA S.R.L.	PEC REVOCATA
660607	4062851219	COMPAGNIA ITALIA S.R.L.	PEC REVOCATA
673919	4183141219	TE.SI. S.R.L.	PEC REVOCATA
691350	4389581218	REDUKT S.R.L.	PEC REVOCATA
720350	6919690633	KODIGITAL S.R.L.	PEC REVOCATA
722490	2358670640	INTERFUR S.R.L.	PEC REVOCATA
733353	5106551210	GLOBAL CENTER SRL	PEC REVOCATA
742528	5254091217	A & G CITY PARK S.R.L.	PEC REVOCATA
750695	5392041215	D & C S.R.L.	PEC REVOCATA
757460	5494241218	EUROPA COSTRUZIONI S.R.L.	PEC REVOCATA
798697	9060091007	ITALIAN PIZZA S.R.L.	PEC REVOCATA